



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n° 115 CSAT 02 del 13 ottobre 2020

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**Riunione del giorno 13 ottobre 2020.**

### **APPELLI**

E' presente il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

#### **Procedimento 01/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Antonino Giannotta**

**Componente Avv. Rosario Di Proietto**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

Appello personale del sig. TREPPIEDI SALVATORE, calciatore tesserato per l'A.S.D. Nissa F.C. (CL,) avverso squalifica per quattro gare.  
Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Monreale Calcio – Nissa del 27/09/2020 – C.U. n.88 del 29/09/2020

Con appello ritualmente proposto il sig. Salvatore Treppiedi, per il tramite del proprio difensore di fiducia, impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che l'assistente n.1 che ebbe a segnalare il presunto comportamento violento al DDG, sarebbe incorso in uno scambio di persona poiché a colpire il calciatore avversario sarebbe stato altro calciatore della Nissa in un momento in cui si era creato un "parapiglia".

Il conseguente comportamento protestatario posto in essere dal Treppiedi nei confronti dell'assistente prima e dell'arbitro poi sarebbe conseguenza dell'ingiusto provvedimento disciplinare subito.

A tal fine chiede, in via preliminare, che la Corte voglia ammettere la testimonianza del sig. Zammitti Luca, calciatore tesserato per la Soc. Monreale Calcio, affinché dichiari che l'autore del gesto violento in suo danno non è l'odierno reclamante ma bensì il sig. Benito Calaiò, anch'esso tesserato per la A.S.D. Nissa FC o, in subordine, che venga richiesto un supplemento di referto all'AA1.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore del reclamante il quale ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori ed ha concluso per l'accoglimento del gravame con conseguente revoca della sanzione disciplinare a carico del sig. Salvatore Treppiedi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova testimoniale avanzata dalla reclamante atteso che, come più volte ribadito non solo da questa Corte Sportiva di Appello ma anche dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale, il giudizio di appello si basa sui documenti ufficiali di gara e che il reclamante può solo produrre, ai sensi del comma 4 dell'art. 76 del C.G.S., nuovi documenti purché indispensabili ai fini della decisione.

Nel merito la Corte, letti i rapporti dell'arbitro e dell'assistente n.1, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 20' del 2° t. su segnalazione di quest'ultimo il DDG ha espulso il n.10 dell'A.S.D. Nissa FC sig. Salvatore Treppiedi perché colpiva con entrambe le mani sul volto il calciatore n.6 della Soc. Monreale facendolo cadere a terra, senza causargli eccessivo dolore in quanto si rialzava dopo pochi secondi. Una volta notificata l'espulsione, il sig. Treppiedi Salvatore, dopo veementi proteste nei confronti dell'arbitro e nei confronti dell'assistente n.1, prima di abbandonare il terreno di gioco si avvicina al DDG e l'afferrava per il polso con fare intimidatorio, senza con ciò causargli dolore, e lo apostrofava dicendogli "Sei rovinato".

Peraltro la fede privilegiata di cui godono i referti si sarebbe ben potuta superare, nel caso

specifico, solo attraverso la produzione di immagini televisive o di filmati che avessero offerto piena garanzia tecnica e documentale, ai sensi del comma 2 art. 61 C.G.S., così dimostrando lo scambio di persona.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dal reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali risultando il Treppiedi ben individuato attraverso il numero di maglia con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento anche sotto il profilo del quantum della sanzione poiché questa, così come irrogata dal giudice di prime cure, risulta essere appena congrua in ragione delle plurime e reiterate condotte antiregolamentari, sebbene poste in essere in unico contesto, e che hanno anche portato ad un contatto fisico con il DDG (senza però causare alcun danno fisico) né, alla fattispecie in esame, appare ricorrere alcuna delle ipotesi attenuanti previste dall'art. 13 del CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Dispone, conseguentemente, incamerarsi il versato contributo di accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 13 ottobre 2020**

---

**IL SEGRETARIO**

Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**

Santino LO PRESTI